

REP. N°

COMUNE DI COLI

PROVINCIA DI PIACENZA

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELL'OSTELLO (COMPRESO IL RISTORANTE E PIZZERIA AL SUO INTERNO), DEL BAR E DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI DI COLI (PC) CON LAVORI DI ADEGUAMENTO E AMMODERNAMENTO, PER LA DURATA DI 12 ANNI

VALORE STIMATO DELLA CONCESSIONE: € 2.576.907,12 (OLTRE I.V.A.)

CIG DERIVATO:

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno **duemilaventi** il giorno del mese di nella sede del Comune di Coli, avanti a, sono personalmente comparsi i Signori:

- 1) Dott. Torre Renato**, nato a Piacenza il 05/11/1952, C.F. TRRRNT52S05G5350, titolare di certificato di firma digitale rilasciato da, valido dal al, il quale dichiara di intervenire al presente atto in nome, per conto e nell'interesse del **COMUNE DI COLI**, per brevità di seguito "Comune", con sede in Coli (PC), Via del Municipio n. 1, C.F. n° 00229510334, nella qualità di Responsabile del Servizio del Comune medesimo, tale individuato con provvedimento n. 6 del 28.05.2019 e domiciliato, per la carica ricoperta, presso la sopra descritta sede legale del Comune;
- 2)**, nat. a (..) il .././../, C.F., residente a (..) in n° .., titolare di certificato di firma digitale rilasciato da, valido dal .././201. al .././20., il quale interviene nel presente atto non in proprio ma nella qualità di legale rappresentante e Amministratore unico dell'Impresa, con sede legale a (..) – n° .., C.F. n° e Partita I.V.A. n°, iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di col n° ..-..... (R.E.A.), per brevità di seguito "Impresa affidataria";

PREMESSO che:

- con Deliberazione della Giunta Comunale n° del .././../2020 veniva autorizzata l'indizione di una procedura telematica negoziata sottosoglia comunitaria per l'affidamento in concessione della gestione dell'ostello (compreso il ristorante e pizzeria al suo interno), del bar e di alcuni impianti sportivi (piscina, campo da tennis e campo da bocce) di Coli (PC) con lavori di adeguamento e ammodernamento, per la

durata di 12 anni. Con il medesimo succitato atto, inoltre, venivano approvati sia il Progetto, ai sensi dell'art. 23, commi 14 e 15 del D.Lgs. n° 50/2016 e ss.mm. e ii. (di seguito, "Codice"), sia il Capitolato speciale descrittivo e prestazionale ("Capitolato") e il Foglio "Disposizioni emergenza Coronavirus";

- con tale Deliberazione di Giunta Comunale il Responsabile del Servizio "Area Tecnica" del Comune veniva altresì individuato quale Responsabile Unico del Procedimento ("R.U.P.") e la gestione della procedura di gara veniva affidata alla Provincia di Piacenza, in forza della convenzione sottoscritta fra il Comune e la Provincia medesima con Deliberazione di C.C. n. 1 del 28/02/2020;
- all'interno del Progetto redatto ai sensi dell'art. 23, commi 14 e 15 del Codice:
 - si individuava, quale presentazione principale, la gestione dell'ostello (ivi compreso il ristorante e pizzeria al suo interno), del bar e di alcuni impianti sportivi (piscina, campo da tennis e campo da bocce) di Coli e, quale prestazione secondaria, l'esecuzione di lavori di adeguamento descritti all'interno del Capitolato;
 - si individuava, quale criterio di aggiudicazione, quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con selezione dei concorrenti solo in base a criteri qualitativi, come consentito dall'art. 95, comma 7 del Codice, secondo quanto dettagliatamente specificato nell'apposita sezione del Progetto;
 - la durata della concessione veniva fissata in circa 12 (dodici), dalla sottoscrizione della convenzione (ovvero, se precedente, dal verbale di consegna delle strutture da parte del Comune) e comunque con scadenza fissata al 30/04/2032 (salvo quanto previsto nel Foglio "Disposizioni emergenza Coronavirus"). Non sono ammessi rinnovi automatici;
 - veniva prevista la facoltà del Comune, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, di chiedere l'esecuzione anticipata della convenzione, sotto riserva di legge, qualora il Comune lo ritenga necessario;
 - veniva determinato il valore presunto della concessione in euro € 2.576.907,12 (oltre IVA ed altri oneri di legge);
- con Determinazione del Responsabile del Servizio del Comune .././2020 n°, veniva adottata determina a contrarre e veniva contestualmente approvato il presente Schema di convenzione;
- la gestione della procedura di gara veniva svolta dalla Provincia di Piacenza in forza della summenzionata convenzione sottoscritta con questo Comune. In particolare, con Determinazione di indizione .././2020 n° ... adottata dalla Titolare della P.O. "Economato e Stazione Unica Appaltante per i Servizi" della Provincia di Piacenza, veniva indetta apposita procedura di gara negoziata telematica sottosoglia comunitaria e venivano approvati gli ulteriori documenti di gara;
- ad esito delle valutazioni amministrative, tecniche ed economiche degli operatori partecipanti, è stata

formulata proposta di aggiudicazione della concessione in oggetto a favore dell'Impresa

- con Determinazione del Responsabile del Servizio del Comune .././2020 n°:
 - veniva aggiudicata all'Impresa, risultata prima classificata a seguito della valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la concessione in oggetto;
 - *veniva disposto, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, sotto riserva di legge, di dare esecuzione anticipata della concessione in parola, in considerazione della necessità di*;
- sono state effettuate, dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza, le verifiche sui requisiti di ordine generale e speciale previste dal Codice a mezzo del sistema AVCpass, nonché le verifiche previste dalla normativa antimafia di cui al D.Lgs. n° 159/2011 e ss.mm. e ii.;
- è stato acquisito, da parte della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza, il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), prot. n°_..... emesso in data .././2020, da cui risulta la regolarità contributiva dell'Impresa affidataria nei confronti di INPS e INAIL;
- con la summenzionata Determinazione n° del .././2020, esecutiva, è stata pertanto al contempo dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione della concessione di cui trattasi;

VISTO il verbale di consegna del servizio sotto riserva di legge sottoscritto, in data 2020, dal R.U.P. della procedura per l'affidamento della concessione in argomento, e da, in qualità di dell'Impresa affidataria;

DATO ATTO che, con il suddetto verbale di consegna, si stabiliva che l'esecuzione della concessione di cui trattasi decorreva dal 2020;

TUTTO CIO' PREMESSO

volendo oggi le parti interessate addivenire alla stipulazione di apposito atto per ogni conseguente effetto di legge, dal quale consti quanto convenuto al riguardo, ratificate le premesse narrative, convengono e stipulano quanto segue:

ART.1 – Oggetto della convenzione

Il Comune di Coli, e, per esso, il Responsabile del Servizio, in esecuzione della surricordata Determinazione n° .././2020, affida all'Impresa, che, senza riserva alcuna, accetta e stipula, in persona del suo legale rappresentante, la concessione della "*GESTIONE DELL'OSTELLO (COMPRESO IL RISTORANTE E PIZZERIA AL SUO INTERNO), DEL BAR E DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI DI COLI (PC) CON LAVORI DI ADEGUAMENTO E AMMODERNAMENTO, PER LA DURATA DI 12 ANNI*".

ART. 2 – Condizioni generali della convenzione

E' vietata la cessione della presente convenzione a pena di nullità, a norma di legge.

L'Impresa affidataria elegge domicilio presso la sede del Comune.

Le attività costituenti oggetto della presente concessione devono essere eseguite con l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni fissate, oltre che nel presente atto, anche nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale (allegato al presente atto sotto la lettera "A"), nel Foglio "Disposizioni emergenza Coronavirus" (allegato sotto la lettera "B") e nel Progetto redatto ai sensi dell'art. 23, commi 14 e 15 del Codice (approvati con Deliberazione della Giunta Comunale n° del .././2020), nonché e negli ulteriori documenti di gara adottati con Determinazione di indizione .././2020 n° ..., di cui in premessa.

L'Impresa affidataria dichiara di ben conoscere i documenti di cui al comma precedente in ogni loro parte e di accettarli; tali documenti costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione anche laddove non fisicamente e materialmente allegati alla stessa. Le parti acclarano il contenuto dei predetti documenti che restano depositati presso il Comune di Coli, unitamente a copia della presente convenzione, e dichiarandone la conoscenza, esonerano dalla lettura degli stessi.

ART. 3 – Corrispettivo della concessione e canone da corrispondere al Comune

Il corrispettivo a favore dell'Impresa affidataria consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente l'ostello (ivi compreso il ristorante e pizzeria al suo interno), il bar e alcuni impianti sportivi (piscina, campo da tennis e campo da bocce) di Coli, senza alcun onere a carico del Comune. Si rinvia all'art. 6 del Capitolato.

L'affidamento delle strutture comporta la corresponsione al Comune, da parte del concessionario, di un canone annuo di ammontare e da versare secondo quanto indicato all'art. 7 del Capitolato.

ART. 4 – Variazioni

Non sono ammesse variazioni rispetto all'importo e alle prestazioni oggetto della presente concessione, differenti rispetto a quelle espressamente previste e disciplinate dalla presente convenzione o dai documenti di gara.

Art. 5 – Esecuzione del servizio ed autorizzazioni per la gestione delle strutture

L'Impresa affidataria è tenuta ad eseguire il servizio secondo le previsioni fissate nei documenti di gara approvati dal Comune e dalla Provincia di Piacenza, nonché in base a quanto indicato nell'offerta tecnica, presentata dall'Impresa in sede di gara e allegata in originale al presente atto sotto la lettera "C" per farne parte integrante e sostanziale.

Con riferimento alla gestione dell'ostello, _____, in qualità di ____ dell'Impresa affidataria, dichiara di essere

preposto alla gestione dell'ostello e di essere responsabile dell'attività di quest'ultimo ai sensi dell'art. 20 della L.R. Emilia-Romagna n° 16/2004 (*"Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità"*).

L'Impresa affidataria deve inoltre procedere a tutti gli adempimenti per la gestione delle strutture affidate in concessione. E così:

- l'esercizio dell'attività di ostello è subordinato alla presentazione al S.U.A.P. della Segnalazione Certificata di Inizio Attività ("SCIA"), prevista dall'art. 8 della L.R. Emilia-Romagna n° 16/2004. L'inizio effettivo dell'attività non può avvenire prima della predetta segnalazione di autocertificazione del possesso dei requisiti per l'attività d'ostello e di somministrazione di alimenti e bevande, per la quale l'Impresa affidataria deve essere in possesso anche dell'autorizzazione sanitaria di cui ai punti successivi;
- in relazione alla gestione dell'attività di ristorazione a favore degli ospiti dell'ostello, il gestore, in possesso dell'autorizzazione sanitaria di cui all'art. 2 della L. n° 283/1962, senza necessità di autorizzazioni aggiuntive, è abilitato ad esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande relativamente al servizio di ristorazione limitatamente alle persone alloggiate, ai sensi dell'art. 19, comma 2 della L.R. Emilia-Romagna n° 16/2004 e della D.G.R. Emilia-Romagna n° 2186/2005. A tal fine, l'Impresa affidataria deve inoltrare al S.U.A.P. domanda di autorizzazione sanitaria, la quale, una volta rilasciata, deve essere indicata dall'Impresa nella SCIA;
- in relazione alla gestione dell'attività di ristorazione a favore del pubblico e dell'attività di bar, al gestore iscritto al R.E.C. per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, in possesso dei requisiti di cui all'art. 6 della L.R. Emilia-Romagna n° 14/2003 (*"Disciplina dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande"*) e previa notifica all'Azienda U.S.L. ai fini della registrazione all'anagrafe delle attività alimentari secondo le procedure previste dalla D.G.R. Emilia-Romagna n° 9223 del 01/08/2008, è consentito altresì effettuare l'attività di preparazione e somministrazione di pasti e bevande da consumo a tavolo o a banco (ai sensi dell'art. 19, comma 3 della L.R. Emilia-Romagna n° 16/2004 e della L.R. Emilia-Romagna n° 14/2003 nel rispetto dei criteri previsti dall'art. 4 della predetta legge) a favore delle persone non alloggiate, con l'obbligo di garantire in ogni caso l'erogazione del servizio, in via prioritaria, alle persone alloggiate nell'ostello che ne vogliono usufruire. Il S.U.A.P. rilascia l'autorizzazione sanitaria, la quale deve essere indicata dall'Impresa nella SCIA;
- in relazione alla gestione degli impianti sportivi, tale gestione è subordinata alla presentazione al S.U.A.P. di SCIA.

Art. 6 – Oneri fiscali e responsabilità dell'Impresa

Imposte, tasse ed altri oneri fiscali di qualsiasi genere legati all'esecuzione della concessione sono a carico dell'Impresa affidataria. Gli atti dell'Impresa per lavori, forniture, ordinazioni, impegni, etc. e le relative fatturazioni devono sempre esse effettuate in nome e per conto dell'Impresa medesima e non devono essere intestate al Comune di Coli, il quale non risponderà in nessun caso e ad alcun titolo, ragione o azione, dei debiti della gestione stessa.

L'Impresa, nell'esercizio delle sue attività, è altresì la sola ed esclusiva responsabile dell'adempimento della normativa in materia sanitaria, igienica, alimentare, di prevenzione degli infortuni e in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Si rinvia a quanto ulteriormente previsto dal Capitolato.

Art. 7 – Cauzione definitiva e polizze assicurative

A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento di tutti gli obblighi assunti con la presente convenzione, l'Impresa affidataria ha presentato *la cauzione/polizza fideiussoria n° emessa in data .././2020 da, fino alla concorrenza di €= (...../..), quale cauzione definitiva prevista dall'art. 59 del Capitolato. L'importo della cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 93, comma 7, del Codice, è stato ridotto al ... % in quanto l'Impresa affidataria è in possesso di certificazione ambientale/di qualità rilasciata in data .././201. da/è una micro impresa, piccola o media impresa.*

Ai sensi dell'art. 61 del Capitolato, l'Impresa affidataria assume la responsabilità per danni a persone e cose, arrecati sia ai propri dipendenti e ai materiali di proprietà sua e del Comune, che a terzi, in conseguenza dell'esecuzione della concessione di cui trattasi e delle attività connesse, sollevando il Comune da ogni responsabilità al riguardo.

L'Impresa affidataria ha presentato a tale scopo, conformemente a quanto previsto dall'art. 60 del Capitolato, polizza assicurativa n°, emessa da il .././20., agli atti dell'ufficio, avente decorrenza dal .././20. e scadenza il .././20., *con rateazione semestrale e pagamento della rata a saldo effettuato in data .././20..* La copertura assicurativa cessa alla data del rilascio del certificato di verifica di conformità o, comunque, decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione del servizio risultante dal relativo certificato.

ART. 8 – Durata della concessione

La durata della concessione è fissata in circa 12 (dodici) anni, dalla sottoscrizione della convenzione (ovvero, se precedente, dal verbale di consegna delle strutture da parte del Comune) e comunque con scadenza fissata al 30/09/2032 (cfr. quanto previsto dal Foglio "Disposizioni emergenza Coronavirus"). Alla scadenza della

concessione è escluso ogni obbligo di preavviso. La concessione non potrà prevedere clausole di rinnovo automatico pena la nullità dell'atto.

ART. 9 – Subappalto e sub-concessione

Non è ammesso il subappalto, in quanto, in sede di gara, l'Impresa affidataria non ha dichiarato di volervi ricorrere (*ovvero Conformemente a quanto previsto dall'art. 58 del Capitolato, è ammesso il subappalto in relazione alle seguenti prestazioni, dichiarate dall'Impresa affidataria in sede di gara:..... Il subappalto avverrà a favore delle seguenti imprese, indicate dall'Impresa affidataria a seguito dell'aggiudicazione con comunicazione del .././2020, rispetto alle quali sono stati depositati i relativi contratti di subappalto e rispetto a cui è stata verificata l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice: I contratti di subappalto sono allegati in originale al presente atto sotto la lettera "D" per farne parte integrante e sostanziale*).

Conformemente a quanto previsto dall'art. 58 del Capitolato, è ammesso procedere alla sub-concessione solo in relazione alle prestazioni indicate nel medesimo articolo.

In ogni caso, la gestione della concessione è assunta direttamente dall'Impresa affidataria, in proprio e a suo completo rischio, la quale rimane unica e diretta responsabile nei confronti del Comune. Si rinvia a quanto ulteriormente previsto dall'art. 58 del Capitolato.

ART. 10 – Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

L'Impresa affidataria si obbliga ad osservare ed applicare integralmente il trattamento economico e normativo previsto dai Contratti Collettivi Nazionale e Territoriale di Lavoro per i dipendenti delle imprese del settore e negli accordi integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolge la concessione, e a rispettare tutti gli adempimenti assicurativi e previdenziali previsti dalla Legge 19 marzo 1990, n° 55, e successive modificazioni.

L'Impresa affidataria è responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro rispettivi dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

ART. 11 - Oneri e obblighi a carico dell'Impresa affidataria

Sono a carico dell'Impresa affidataria tutti gli oneri ed obblighi già previsti dal Capitolato e nei documenti di gara, nonché gli oneri ed obblighi imposti all'Impresa affidataria per legge e per regolamento.

ART. 12 - Risoluzione del contratto

Il Comune ha facoltà di risolvere il contratto mediante lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata,

senza necessità di ulteriori adempimenti, nei casi disciplinati dalla normativa vigente e dal Capitolato.

Il Comune potrà inoltre risolvere di diritto la convenzione, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, in caso di violazione da parte dell'Impresa affidataria e dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, *nonché in caso di violazione dei sub-appaltatori o dei sub-concessionari*, degli obblighi impartiti dal D.P.R. n° 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30/03/2001 n° 165" per quanto compatibile, regolamento che, pur non venendo materialmente allegato alla presente convenzione, è consultabile sul sito www.normattiva.it.

Art. 13 – Controversie

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione della convenzione sono devolute all'Autorità Giudiziaria competente del Foro di Piacenza con esclusione della competenza arbitrale.

Art. 14 - Registrazione

La presente convenzione sarà registrata in misura fissa, ai sensi dell'art. 40, 1° comma, del D.P.R. 26.04.1986, n° 131, trattandosi di prestazioni soggette all'I.V.A.

Art. 15 - Trattamento dati personali

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, le parti costituite autorizzano al trattamento dei dati personali contenuti nel presente atto per dare esecuzione all'atto stesso, per adempiere a doveri di legge e per esigenze organizzative del Comune, ai sensi della normativa vigente. Il conferimento dei dati è obbligatorio.

Il Titolare del Trattamento è il Comune di Coli, con sede in Coli (PC), Via del Municipio n° 1.

Il Responsabile dello specifico trattamento dei dati qui raccolti, in quanto designato dal Titolare, è il Responsabile sottoscrittore del presente atto, tel. 0523/931117, email info@comunecoli.it, PEC amministrazioneecoli@pecimprese.it, al quale potrà rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato.

L'Ente ha nominato il Responsabile della Protezione dei Dati Personali del Comune, ai sensi dell'articolo 39 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, i cui contatti sono i seguenti: email:, pec:

L'Impresa affidataria garantisce che le informazioni relative all'esecuzione della presente concessione, che rivestano carattere confidenziale e segreto, non saranno divulgate a terzi e saranno trattate solo per lo svolgimento delle prestazioni cui l'Impresa è tenuta in riferimento alla presente convenzione.

Per quanto non menzionato nella presente informativa si fa espresso richiamo alle disposizioni vigenti in materia, con particolare riferimento al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679).

Art. 16 – Accettazione espressa

L'Impresa affidataria dichiara di essere a piena conoscenza e accetta espressamente, senza riserva alcuna, tutte

le previsioni contenute nel Capitolato, nel Progetto redatto ai sensi dell'art. 23, commi 14 e 15 del Codice e nel Foglio "Disposizioni emergenza Coronavirus" (approvati con Deliberazione della Giunta Comunale n° del .././2020), nonché negli ulteriori documenti di gara adottati dalla Provincia di Piacenza con Determinazione di indizione .././2020 n°

In particolare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2 del codice civile, l'Impresa affidataria approva e sottoscrive espressamente, in calce alla presente convenzione, le seguenti clausole contenute nel Capitolato: artt. 5 ("Scadenza e cessazione anticipata della concessione"), 6 ("Corrispettivo e valore della concessione"), 7 ("Canone"), 9 ("Prezzi applicabili nella gestione dell'ostello"), 26 ("Tariffe applicabili nella gestione degli impianti sportivi"), 36 ("Remunerazione dei lavori"), 43 ("Oneri manutentivi"), 46 ("Acquisizione di lavori, manutenzioni, migliorie, addizioni, attrezzature ed arredi da parte del Comune"), 58 ("Subappalto e subconcessione"), 61 ("Responsabilità"), 62 ("Penali"), 63 ("Clausole risolutive espresse"), 65 ("Recesso del Comune"), 67 ("Controversie e foro competente").

Sempre ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2 del codice civile, l'Impresa affidataria approva e sottoscrive espressamente, in calce alla presente convenzione, anche le seguenti clausole contenute nella presente convenzione: artt. 3 ("Corrispettivo della concessione e canone da corrispondere al Comune"), 6 ("Oneri fiscali e responsabilità dell'Impresa"), 9 ("Subappalto e sub-concessione"), 12 ("Risoluzione del contratto"), 13 ("Controversie").

Art. 17 – Disposizioni finali

L'impresa affidataria è tenuta, in conformità alle vigenti disposizioni, a comunicare tempestivamente al Comune di Coli ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura d'impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi.

L'Impresa affidataria si impegna per sé e per altri aventi causa alla perfetta osservanza di tutte le norme previste dalle vigenti leggi antimafia.

Ai fini fiscali le parti dichiarano che i servizi cui alla presente concessione sono soggetti all'Imposta sul Valore Aggiunto.

Tutte le spese relative e conseguenti al presente atto, (imposte, tasse, diritti di segreteria, ecc.), sono a carico dell'Impresa affidataria.

Per tutto quanto non espressamente previsto in questa convenzione si applicano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia.

Per espresso consenso gli intervenuti esonerano dalla lettura degli allegati a loro ben noti.

per l'Impresa affidataria

.....

il legale rappresentante

(.....)

con firma digitale

per il Comune di Coli

il Responsabile del Servizio

(.....)

(Dott. Torre Renato)

con firma digitale

Per l'approvazione espressa, ai sensi

e per gli effetti dell'art. 1341,

comma 2 del codice civile, delle

clausole indicate all'art. 16 della

presente convenzione:

per l'Impresa affidataria

.....

il legale rappresentante

(.....)

con firma digitale